



MITTELSTANDSKREIS

Deutschland • Österreich • Schweiz • Luxemburg

Statuto dell'Associazione

Mittelstandskreis

für den Elektrofacheinzelhandel



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“Mittelstandskreis für den Elektrofacheinzelhandel”**

**Articolo 1**  
**Nome e forma giuridica**

1. L'Associazione è denominata

Mittelstandskreis für den Elektrofacheinzelhandel

(di seguito “MK”).

2. L'associazione ha la forma di associazione priva di personalità giuridica.
3. L'associazione non svolge attività commerciali. L'associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro.

**Articolo 2**  
**Oggetto sociale**

1. L'obiettivo di MK è quello di rafforzare le prestazioni dei partecipanti rivenditori di articoli elettrici di medie dimensioni, nonché migliorare la competitività dei propri soci nel mercato degli elettrodomestici (“elettrodomestici bianchi”).
2. Al fine di rafforzare le prestazioni dei partecipanti rivenditori di articoli elettrici e di soddisfare al meglio le legittime aspettative dei consumatori, MK può formulare raccomandazioni non vincolanti per l'attività di rivenditore al dettaglio con riguardo ai beni oggetto del presente accordo, in particolare, ad esempio, raccomandazioni di marketing e pubblicità o raccomandazioni relative agli standard minimi di servizio.
3. MK collabora congiuntamente con BSH Hausgeräte GmbH e le società distributrici appartenenti al suo gruppo (di seguito: “Distributori BSH”). Tali Distributori BSH presentano a MK i programmi per il commercio specializzato con le denominazioni “extraKlasse”, “EXCLUSIV”, “excellent” ed “energy”. I soci hanno la possibilità di ottenere dai Distributori BSH i programmi per il commercio specializzato offerti nel Paese in cui ha sede il socio in questione, ai fini della commercializzazione esclusiva.
4. L'associazione non persegue lo scopo di formare una nuova cooperazione tra i rivenditori o di adempiere ai compiti delle cooperazioni esistenti. L'associazione si occuperà piuttosto degli adempimenti complementari al campo di attività di tali cooperazioni. I membri di tali cooperazioni, così come i rivenditori che non ne fanno parte, possono quindi aderire all'associazione.

**Articolo 3**  
**Sede legale, esercizio finanziario, durata**

1. MK ha sede a Monaco di Baviera.
2. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
3. 3. L'associazione esiste a tempo indeterminato.

**Articolo 4**  
**Soci**

1. I soci dell'associazione possono essere rivenditori di articoli elettrici di medie dimensioni, nella misura in cui la loro azienda o le loro aziende specializzate hanno sede in Germania, Austria, Svizzera o Lussemburgo e soddisfano i seguenti criteri:
  - (1) L'azienda specializzata dispone di un'area specializzata in elettrodomestici ("elettrodomestici bianchi") nei propri locali di vendita.
  - (2) I locali di vendita sono accessibili a tutti senza particolari autorizzazioni.
  - (3) L'azienda specializzata ha i requisiti organizzativi per soddisfare le necessità di distribuzione in relazione ai programmi per il commercio specializzato ai sensi dell'Articolo 7, e il socio è in grado di dimostrarlo, se richiesto, all'associazione.
2. Un rivenditore di articoli elettrici è considerato una media impresa ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 solo se il fatturato totale dello stesso non supera i 50 milioni di euro netti annui (IVA esclusa), a meno che il Consiglio Direttivo non decida diversamente a propria discrezione in casi specifici. Nel determinare il fatturato totale, tutte le vendite nette (IVA esclusa, e non limitate agli elettrodomestici bianchi) del rivenditore di articoli elettrici, ivi comprese tutte le società ad esso affiliate ai sensi degli articoli 15 e segg. della Legge tedesca sulle società per azioni (AktG), devono essere sommate.

**Articolo 5**  
**Ammissione dei soci**

1. La domanda di ammissione quale socio con una o più aziende specializzate deve essere inviata alla segreteria di MK. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve contenere tutte le informazioni necessarie al fine di decidere se siano soddisfatte le condizioni per l'ammissione del richiedente con una o più aziende specializzate ai sensi del presente Statuto, e in particolare se il rivenditore sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente Statuto.
2. La segreteria verifica se, in base alle informazioni fornite dal richiedente, sono soddisfatti

i requisiti di ammissione di cui all'Articolo 4 del presente Statuto. La segreteria inoltra la domanda ai membri del Consiglio Direttivo della rispettiva regione con una nota corrispondente, o altrimenti con un riferimento al mancato soddisfacimento di una disposizione statutaria, affinché sia presa una decisione. I membri del Consiglio della regione interessata decidono sull'ammissione a loro discrezione; la loro decisione non necessita di alcuna motivazione. La segreteria informa il richiedente della decisione. La decisione non può essere contestata.

3. Qualora un nuovo socio venga accettato, l'iscrizione è inizialmente valida per un periodo limitato di un anno dalla data di accettazione come "iscrizione in prova". Se l'iscrizione in prova non viene annullata con notifica scritta almeno entro un mese prima della fine di questo primo anno, l'iscrizione sarà valida a tempo indeterminato. Sia l'associazione che il nuovo socio hanno il diritto di annullare l'iscrizione in prova.
4. I diritti e gli obblighi del presente Statuto si applicano solo alle aziende specializzate di un socio che siano state verificate nell'ambito della procedura summenzionata e non siano state oggetto di contestazioni. Qualora un socio desideri l'ammissione di un'altra azienda specializzata, potrà presentare una domanda alla quale si applicheranno di conseguenza le norme per l'ammissione all'associazione ai sensi dell'Articolo 5, commi da 1 a 3. Ciò vale anche nel caso in cui un socio acquisisca e continui l'attività di un'azienda specializzata di un altro socio.
5. Se le aziende specializzate sono gestite da diversi soggetti giuridici che sono società affiliate ai sensi degli articoli 15 e seguenti dell'AktG, ogni soggetto giuridico dovrà richiedere l'iscrizione per le aziende specializzate che gestisce, in conformità alle norme sopracitate di cui all'Articolo 5, comma 1 a 4. Ciascuno di tali soggetti giuridici è un socio ai sensi del presente Statuto, salvo che lo Statuto preveda diversamente. I soci che sono società affiliate ai sensi degli articoli 15 e segg. AktG devono darne informazione a MK. MK è autorizzata ad indirizzare la corrispondenza ad una delle società così affiliate anche per le altre società affiliate. Nel caso in cui un socio venga escluso per giusta causa ai sensi dell'Articolo 6, comma 2 del presente Statuto, sarà annullata anche l'iscrizione di tutti i soci che sono affiliati al socio escluso ai sensi degli articoli 15 e segg. AktG, qualora il Consiglio Direttivo decida in tal senso.

## **Articolo 6**

### **Recesso dei soci**

1. Ogni socio ha il diritto di recedere dalla propria iscrizione senza preavviso. L'associazione può parimenti annullare l'iscrizione con un preavviso di sei mesi dalla fine di ogni trimestre solare. Il recesso non deve essere motivato e deve avere forma scritta.
2. Un socio può essere escluso dall'associazione per giusta causa.

Una giusta causa è in particolare:

- (1) il venir meno dei requisiti per l'iscrizione in conformità con l'Articolo 4;

- (2) una grave violazione degli obblighi di cui all'Articolo 7, in particolare delle Linee Guida emanate ai sensi dell'Articolo 7, comma 12. Si ritiene sussistente una grave violazione anche nell'ipotesi in cui una violazione non grave non venga sanata entro un periodo di tempo ragionevole nonostante l'avvertimento da parte dell'associazione o si verifichi ripetutamente in un determinato lasso temporale;
  - (3) l'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del socio o la rinuncia ad aprire una procedura di insolvenza per mancanza di patrimonio;
  - (4) un mutamento nella persona del titolare, se il socio è un'impresa individuale, o un mutamento significativo nella struttura proprietaria del socio; quest'ultimo è tenuto a notificare immediatamente tale variazione per iscritto inviandone adeguata prova;
  - (5) il rifiuto di aderire al regime di addebito diretto SEPA e qualsiasi altro comportamento che implichi la mancata riscossione da parte di MK dei diritti annuali previsti dal presente Statuto dopo oltre tre mesi dalla data di scadenza;
  - (6) informazioni false o incomplete fornite dal socio in relazione alla domanda di ammissione ai sensi dell'Articolo 5, comma 1.
3. Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione di un socio in conformità al comma 2 a maggioranza dei voti dei suoi membri. Prima che la delibera venga approvata, il socio interessato deve essere ascoltato e deve avere la possibilità di prendere posizione. Nel caso del comma 2, n. (2) ciò dovrà essere collegato all'avvertimento ivi previsto. L'iscrizione termina alla data della decisione di esclusione.
  4. Il socio uscente dall'associazione dovrà restituire immediatamente i dispositivi relativi ai programmi per il commercio specializzato ancora in suo possesso al Distributore BSH interessato, su richiesta di quest'ultimo e dietro pagamento del prezzo di acquisto.
  5. Il socio uscente non riceverà alcuna quota dal patrimonio dell'associazione e non sarà rimborsato per le quote associative già versate.
  6. Nella misura in cui il presente Statuto, ai suoi Articoli 5 e 6, richiede la forma scritta di legge, anche la trasmissione via e-mail o fax con una firma scannerizzata sarà sufficiente per rispettare tale forma.

## **Articolo 7**

### **Diritti e doveri dei soci**

1. I soci possono contribuire agli interessi dell'associazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione attraverso i membri del Consiglio Direttivo della loro regione.
2. I soci hanno il diritto di ottenere uno o più programmi per il commercio specializzato tra

quelli offerti in un Paese dai Distributori BSH ai sensi dell'Articolo 2, comma 3 del presente Statuto.

3. I soci possono presentare ai componenti del Comitato Direttivo della loro regione proposte relative alla progettazione e all'ulteriore sviluppo dei programmi per il commercio specializzato.
4. I soci sono tenuti a promuovere lo scopo dell'associazione al meglio delle loro possibilità nel quadro delle disposizioni statutarie.
5. I soci sono tenuti a rispettare la legge applicabile quando offrono i prodotti di cui ai programmi per il commercio specializzato, in particolare le normative sulla protezione dei consumatori e la libera e leale concorrenza.
6. Il socio deve soddisfare i requisiti di cui all'Articolo 4, comma 1 per quanto riguarda le proprie aziende specializzate. Inoltre, il membro garantisce che i seguenti requisiti di qualità siano costantemente soddisfatti nella propria azienda specializzata (o nelle proprie aziende specializzate):
  - (1) Ogni membro presenterà i dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato in modo adeguato nei propri locali di vendita e li offrirà agli utenti finali in via preferenziale. Il socio promuoverà la reputazione dei marchi dei Distributori BSH e ne proteggerà l'immagine attraverso il modo in cui essi verranno mostrati (in particolare con l'ausilio di materiali di vendita specifici per i prodotti dei Distributori BSH) e attraverso la presentazione e la consulenza fornita.
  - (2) I locali di vendita dei soci sono aperti durante il normale orario di lavoro. Una selezione rappresentativa di elettrodomestici di cui ai programmi per il commercio specializzato offerti dal socio dovrà essere esposta in modo permanente, professionale e accattivante, in base alle dimensioni del negozio. Ciò vale per tutte le categorie di prodotti incluse nel rispettivo programma per il commercio specializzato, ad eccezione delle categorie che un socio non offre in generale.
  - (3) Il socio deve collegare nel proprio negozio almeno un dispositivo per ogni categoria di prodotti offerta nell'ambito di ciascun programma per il commercio specializzato (almeno un circuito dimostrativo), al fine di poter presentare il funzionamento dei prodotti ai clienti.
  - (4) Il socio dovrà includere anche accessori originali nella sua gamma di prodotti per i modelli di commercio specializzato che offre.
  - (5) Il socio si impegna a commercializzare attivamente i modelli di commercio specializzato. In particolare, partecipa regolarmente alle campagne di marketing organizzate dai Distributori BSH in relazione ai programmi per il commercio specializzato che offre.

- (6) Il socio si serve di addetti alle vendite professionalmente preparati nella conoscenza dei prodotti e della merce e che partecipano regolarmente ai corsi di formazione organizzati dai Distributori BSH sui dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato. Gli addetti alle vendite così qualificati rimangono a disposizione durante gli orari di apertura in un numero adeguato alle dimensioni dell'azienda specializzata al fine di fornire ai clienti una consulenza di persona e telefonica completa.
  - (7) In relazione all'acquisto di dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato, il socio offre al cliente anche il trasporto sino al punto di impiego, il collegamento, la messa in funzione e l'istruzione personalizzata sul funzionamento dei dispositivi. Il socio offre inoltre al cliente un qualificato servizio di assistenza prima e dopo l'acquisto, in particolare al fine di porre rimedio il più rapidamente possibile a danni e malfunzionamenti dei dispositivi. Per tali servizi, oltre al prezzo d'acquisto, potrebbero essere addebitati costi in linea con il mercato. Se il dispositivo viene consegnato al cliente finale, non verrà consegnato solamente a bordo strada, ma quanto meno fino al punto di utilizzo.
  - (8) Il socio offre all'utente finale lo smaltimento professionale dei materiali di imballaggio e dei vecchi dispositivi in conformità alle disposizioni di legge.
  - (9) Il socio deve astenersi dall'apportare o far apportare modifiche ai modelli per il commercio specializzato. In particolare, al socio è vietato rimuovere o alterare il numero di serie apposto sui modelli per il commercio specializzato o sulla loro confezione.
7. Qualora il socio venda i dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato via Internet, sarà tenuto a soddisfare anche i seguenti requisiti:
- (1) Il sito web attraverso il quale vengono venduti i dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato deve garantire, con riferimento alla sua tipologia, al suo aspetto, alla sua qualità e ai servizi accessori offerti, una distribuzione dei programmi per il commercio specializzato che sia almeno paragonabile all'offerta e alla vendita dei programmi per il commercio specializzato da parte del socio nei propri locali commerciali.
  - (2) La progettazione e la qualità tecnica del sito web devono assicurare che i dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato siano presentati in modo accattivante e che la navigazione e visualizzazione del browser siano intuitivi da usare per il cliente. In particolare, è prevista una funzione di ricerca fulltext che consente di ricercare un prodotto in base al nome del modello.
  - (3) Sulla homepage e in relazione all'offerta di dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato, dovranno essere chiaramente indicati la ragione sociale del socio, l'indirizzo dei suoi locali commerciali, l'indirizzo per i resi e l'offerta di consulenza di persona e telefonica. Il nome del sito web deve rimandare al negozio fisico. Le in-

dicazioni per raggiungere il negozio possono essere stampate, così come può essere fornito un link ad un pianificatore di itinerari.

- (4) Il socio deve offrire consulenza ai clienti su Internet in misura, in termini di tempo e personale, e con una qualità paragonabili a quanto previsto per il negozio fisico.
  - (5) Il socio offre almeno due dispositivi diversi per categoria di dispositivi offerti su Internet da ciascuno dei programmi per il commercio specializzato venduti dal socio. I dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato sono presentati con dati specifici dei prodotti dai Distributori BSH, in particolare mediante illustrazioni, specifiche di prodotto e spiegazioni chiare delle loro caratteristiche tecniche.
  - (6) Il socio non offrirà in vendita né accetterà ordini per dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato che non potrà consegnare al cliente entro cinque giorni lavorativi (tranne in caso di ritardi imprevedibili nella consegna da parte dei Distributori BSH). Si impegna a fornire informazioni chiaramente visibili sul proprio sito web in merito ai tempi di consegna dei dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato. I tempi di consegna dei dispositivi offerti su Internet nei programmi per il commercio specializzato non potranno superare i cinque giorni lavorativi.
  - (7) L'ordine online di dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato deve essere effettuato tramite una connessione sicura in conformità ai rilevanti standard tecnici vigenti. Il livello di sicurezza deve essere indicato in modo chiaramente leggibile nelle aree del sito riservate agli ordini. Il cliente deve ricevere immediatamente informazioni sullo stato di avanzamento (accettazione o rifiuto) di ogni ordine dallo stesso effettuato.
  - (8) Il socio offrirà inoltre al cliente il trasporto sino al punto di utilizzo ed il collegamento con riguardo all'acquisto di dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato via Internet. Il socio offre inoltre al cliente un qualificato servizio di assistenza prima e dopo l'acquisto, in particolare al fine di porre rimedio il più rapidamente possibile a danni e malfunzionamenti dei dispositivi. Per tali servizi, oltre al prezzo d'acquisto, potrebbero essere addebitati costi in linea con il mercato. Se il dispositivo del socio viene consegnato al cliente finale, non verrà consegnato solamente a bordo strada, ma quanto meno fino al punto di utilizzo.
  - (9) I requisiti specificati nell'Articolo 7, comma 6, sub (6), (8) e (9) si applicano anche alle vendite via Internet.
8. I soci sono obbligati a partecipare ad almeno uno dei due programmi per il commercio specializzato "extraKlasse" o "EXCLUSIV" nell'ambito del programma vantaggi di MK per i grandi elettrodomestici. Il Consiglio Direttivo può decidere un programma vantaggi di MK per singoli prodotti di cui ai programmi per il commercio specializzato. Tali delibere consentono al Consiglio Direttivo di selezionare un massimo di quattro prodotti all'anno e un programma per il commercio specializzato per un programma di MK. Ogni socio è quindi tenuto ad acquistare uno o due dei prodotti selezionati (a seconda della scelta del socio tra

i programmi per il commercio specializzato) al momento indicato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo informerà i soci in tempo utile sui prodotti selezionati per un programma di distribuzione benefici di MK. Possono essere realizzate ulteriori campagne per questi e altri programmi per il commercio specializzato (in particolare “excellent”, “energy” e piccoli elettrodomestici di “extraKlasse” e “EXCLUSIV”). Fatta salva la disposizione di cui all’Articolo 7, comma 6 (5), la partecipazione dei soci è volontaria a questo proposito.

9. I soci si impegnano a pagare una quota annuale all’associazione al fine di coprire i costi di gestione dell’attività dell’associazione. Se più soci sono società affiliate ai sensi degli articoli 15 e segg. AktG, la quota associativa sarà dovuta una sola volta come debitori solidali. La quota annuale deve essere corrisposta tramite addebito diretto SEPA nel primo trimestre di un anno solare per l’esercizio finanziario in corso, ove disponibile presso una delle banche di fiducia del socio. In caso di ammissione nel corso dell’anno, l’intera quota associativa annuale deve essere versata immediatamente. In caso di annullamento dell’iscrizione o di esclusione per giusta causa non è dovuto il rimborso proporzionale della quota associativa annuale. Qualora un richiedente venga accettato come nuovo socio dopo il 30 giugno di un anno solare, l’obbligo di contribuzione per il resto dell’anno in corso viene dimezzato. I soci sono tenuti ad informare tempestivamente la segreteria di MK in relazione a qualsiasi modifica dei dati rilevanti per la procedura di addebito diretto SEPA. Nel caso in cui MK incorre in costi aggiuntivi perché questa comunicazione non è stata eseguita o non è stata fatta tempestivamente, in quanto il conto specificato non dispone di fondi sufficienti o per altre ragioni che rientrano nella sfera di un socio, allora il socio dovrà rimborsare MK per i costi aggiuntivi. Il Consiglio Direttivo decide l’ammontare del contributo a maggioranza semplice dei voti dei suoi membri.
10. La responsabilità dei soci nei confronti degli altri nell’esercizio dei loro diritti associativi è limitata agli atti intenzionali.
11. I soci si impegnano a vendere i dispositivi di cui ai programmi per il commercio specializzato solo a utenti finali o ad altri soci di MK, ma non a società commerciali che non sono soci di MK. Tale obbligo vale solo per la rivendita a clienti in Germania, Austria, Svizzera e Lussemburgo.
12. Il Consiglio Direttivo può emanare, mediante delibera, Linee Guida sulle regole ai sensi dell’Articolo 7 del presente Statuto e sulla loro attuazione e interpretazione, che sono vincolanti per i soci. Le Linee Guida attualmente valide sono disponibili per i soci sul sito web dell’associazione.
13. Il Consiglio Direttivo può esonerare i soci dagli obblighi di cui all’Articolo 7 (11) dello Statuto, in tutto o in parte, mediante delibera, qualora ciò corrisponde agli interessi giustificati di un socio, purché il membro non venga favorito arbitrariamente rispetto ad altri soci e se l’esonero sia idoneo a promuovere gli scopi dell’associazione in conformità all’Articolo 2 dello Statuto. Tale esenzione può essere decisa anche a favore di un gruppo di soci simili. La delibera deve specificare la disposizione pertinente dello Statuto e la portata dell’esenzione. Il Consiglio Direttivo non concederà esoneri oltre a quanto necessario per salvaguardare i legittimi interessi del socio o dei soci interessati e per promuovere gli scopi

dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può imporre condizioni e requisiti per una esenzione. Una delibera del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Articolo 7, comma 13 richiede una maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei suoi soci. Il Consiglio Direttivo può revocare un'esenzione mediante delibera a maggioranza semplice dei voti dei suoi soci.

## **Articolo 8**

### **Protezione dei dati**

MK garantisce il rispetto di tutte le normative in materia di protezione dei dati. I soci di MK sono informati sul trattamento dei loro dati personali tramite separata informativa sulla protezione dei dati.

## **Articolo 9**

### **Organizzazione nelle regioni**

1. I soci sono suddivisi in 8 regioni in base alla loro sede aziendale, così da poter tenere conto delle caratteristiche specifiche dei mercati regionali nelle attività dell'associazione.
2. Le regioni sono:
  1. Nord: Schleswig-Holstein, Amburgo, Brema, Bassa Sassonia
  2. Est: Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Brandeburgo, Berlino, Sassonia-Anhalt, Sassonia, Turingia
  3. Ovest: Nordreno-Vestfalia
  4. Centro: Assia, Renania-Palatinato, Saarland, Lussemburgo
  5. Sud: Baviera
  6. Sudovest: Baden-Württemberg
  7. Austria
  8. Svizzera
3. Ogni regione deve nominare fino a due membri del Consiglio Direttivo. Questi sono eletti dai soci della regione a maggioranza dei voti espressi. I dettagli dell'elezione, in particolare le modalità, la procedura, l'ora e il luogo, saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo a sua discrezione in conformità all'Articolo 11 del presente Statuto. Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta prima della fine del suo mandato, il Consiglio Direttivo nominerà, mediante delibera, un nuovo membro del Consiglio Direttivo dalla regione interessata per il restante mandato, tenendo conto dei requisiti di cui all'Articolo 12, comma 4.
4. Fin tanto che una regione non avrà due membri del Consiglio Direttivo, i compiti del membro o dei membri mancanti saranno svolti congiuntamente dal portavoce del Consiglio Direttivo e dall'unico membro del Consiglio Direttivo della regione o, se una regione non abbia un membro nel Consiglio Direttivo, dal portavoce e dal vice portavoce del Consiglio Direttivo. Lo stesso vale se uno o entrambi i membri del Consiglio Direttivo di una regione non possono partecipare.

## **Articolo 10**

### **Comitati**

1. Il Consiglio Direttivo di MK può creare vari comitati. Il compito dei comitati è quello di contribuire alla progettazione e all'ulteriore sviluppo dei programmi di commercio specializzato in collaborazione con i rappresentanti di BSH Hausgeräte GmbH, nonché di elaborare raccomandazioni in conformità all'Articolo 2, comma 2 del presente Statuto e di negoziare i servizi ai clienti per i soci.
2. I comitati sono composti ciascuno da diversi membri del Consiglio Direttivo.
3. Le delibere del comitato richiedono la maggioranza semplice dei voti espressi dai suoi membri.

## **Articolo 11**

### **Assemblee generali**

1. Le Assemblee Generali sono convocate dal Consiglio Direttivo se gli interessi dell'associazione lo richiedono o se almeno un quinto dei soci ne fa richiesta per iscritto, indicandone lo scopo e le ragioni.
2. Le delibere dei soci sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, nei limiti consentiti dalla legge. Ogni socio ha un voto; i soci che sono società affiliate ai sensi degli articoli 15 e segg. AktG dispongono di un solo voto congiunto, per cui conta il primo voto espresso. Le delibere dei soci possono essere approvate anche al di fuori delle assemblee mediante comunicazione a distanza, in particolare via Internet, e-mail, fax, telefono o per iscritto o una combinazione di queste procedure o di altre analoghe, a condizione che il Consiglio Direttivo lo decida a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di approvazione delle delibere da parte dei soci al di fuori delle assemblee.
3. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Assemblea Generale è sempre valida indipendentemente dal numero di soci presenti.

## **Articolo 12**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione di MK. Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni poteri di gestione al portavoce del Consiglio Direttivo o al capo della segreteria a maggioranza semplice dei voti dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può anche decidere di istituire determinati comitati e di assegnare le relative attività ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Articolo 26, è costituito dal portavoce e dal vice portavoce del Consiglio Direttivo, che rappresentano congiuntamente l'associazione in sede giudiziale e stragiudiziale. Il Consiglio Direttivo può autorizzare singoli membri del Consiglio Direttivo o il responsabile della segreteria a rilasciare dichiarazioni a nome dell'associazione mediante una delibera a maggioranza semplice dei voti dei propri membri. Ogni procura deve essere conferita come procura speciale per una specifica dichiarazione o come tipo di procura per una specifica categoria di atti.

2. La gestione del Consiglio Direttivo e il potere di rappresentanza del portavoce del Consiglio Direttivo, nonché del vice portavoce del Consiglio Direttivo, sussistono solamente con riguardo al patrimonio dell'associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a richiamare l'attenzione sulla limitazione del loro potere di rappresentanza in ogni atto giuridico e a concludere atti giuridici solo a condizione che la responsabilità dei membri dell'associazione sia limitata al patrimonio dell'associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dalle regioni ai sensi dell'Articolo 9, comma 3 e comprende quindi fino a sedici membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se almeno dieci membri del Consiglio Direttivo partecipano al processo decisionale.
4. Possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo solo persone che al momento dell'elezione non abbiano superato i 67 anni di età e che siano titolari o contitolari, o membri dell'organo esecutivo, di un'associazione la cui iscrizione non sia stata annullata. I soci che sono società affiliate ai sensi degli articoli 15 e segg. AktG non possono nominare congiuntamente più di un membro del Consiglio Direttivo. Se un membro del Consiglio Direttivo perde i requisiti di eleggibilità durante il mandato in conformità con la disposizione precedente, decadrà dal mandato quale membro del Consiglio Direttivo di MK. Tuttavia, il superamento del limite di età nel corso dell'incarico non influisce sul mandato di un membro del Consiglio Direttivo.

La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di quattro anni. Nonostante la scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo resterà in carica fino allo svolgimento di una nuova elezione.

5. Oltre alla gestione di MK, i membri del Consiglio Direttivo sono anche responsabili di contribuire all'ammissione e all'esclusione dei soci, di partecipare ai comitati e di eleggere il portavoce del Consiglio Direttivo, nonché il suo vice (Articolo 12, comma 7).
6. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
7. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un portavoce ed un vice portavoce del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono conteggiate.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le necessità, ma almeno due volte l'anno.
9. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, a meno che lo Statuto non preveda una maggioranza diversa. Ogni membro del Consiglio Direttivo dispone di un voto. Le delibere del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche al di fuori delle riunioni mediante comunicazione a distanza, in particolare via Internet, e-mail, fax, telefono o per iscritto o una combinazione di queste procedure o di altre analoghe, su ordine del portavoce del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, del vice portavoce del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare un regolamento finanziario in cui vengono definiti gli opportuni rimborsi spese mensili e i rimborsi spese per le riunioni, nonché il regolamento per il rimborso delle spese di viaggio dei membri del Consiglio Direttivo. I rimborsi spese mensili tengono conto, in particolare, dei costi telefonici e postali per la comunicazione/corrispondenza con i soci, dell'attività commerciale persa a causa della preparazione/svolgimento delle riunioni, ad esempio del Consiglio Direttivo o dei comitati. I rimborsi spese legati alle riunioni tengono conto, in particolare, della perdita di attività commerciale durante i giorni di riunione.
11. I membri del Consiglio Direttivo devono mantenere la riservatezza sui segreti commerciali e aziendali, nonché su altre informazioni riservate relative a MK, ai soci di MK o a BSH Hausgeräte GmbH, ivi incluse le sue società affiliate, di cui vengono a conoscenza in relazione alla loro attività di membri del Consiglio Direttivo di MK, e non possono divulgare tali informazioni a terzi. Essi dovranno proteggere tali informazioni dall'accesso non autorizzato di terzi con la stessa cura con cui proteggono le proprie informazioni riservate di natura simile. Questi obblighi non si applicano se e nella misura in cui le informazioni perdono il loro status di segreto commerciale e aziendale, nonché di informazioni riservate.
12. Fin tanto che una persona è membro del Consiglio Direttivo di MK, né il membro stesso del Consiglio Direttivo né qualsiasi altro soggetto appartenente alla società di questo membro del Consiglio Direttivo (compresi gli azionisti e i dipendenti) possono intraprendere un'attività che stabilisca una relazione particolarmente stretta con una società che produce prodotti o li offre con il proprio marchio in concorrenza con i prodotti di cui ai programmi per il commercio specializzato (tali società sono indicate in seguito: "Fornitori Concorrenti"). Una relazione particolarmente stretta con un Fornitore Concorrente sussiste in particolare se, a causa dell'attività in questione svolta per il Fornitore Concorrente, si teme che la riservatezza dei segreti commerciali e aziendali o di altre informazioni riservate di BSH Hausgeräte GmbH o delle sue società affiliate, di cui il membro del Consiglio Direttivo venga a conoscenza in relazione alla propria attività di membro del Consiglio Direttivo di MK, non possa più essere protetta. Si chiarisce che i rapporti di fornitura con i Fornitori Concorrenti di cui al primo capoverso e le attività di cooperazione tra produttori e rivenditori indipendenti non costituiscono di per sé una relazione particolarmente stretta nel senso sopra indicato. Il Consiglio Direttivo può prendere una decisione vincolante circa l'esistenza di tale stretta relazione. Il membro del Consiglio Direttivo interessato non ha diritto di voto a questo proposito. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse deciso che sussiste una stretta relazione, ma il membro del Consiglio Direttivo interessato non cessi immediatamente l'attività in questione per il Fornitore Concorrente, gli altri membri del Consiglio

Direttivo possono revocare il membro del Consiglio Direttivo interessato con una delibera. Quest'ultimo non avrà diritto di voto a questo proposito.

### **Articolo 13**

#### **Segreteria**

1. MK mantiene una segreteria presso la propria sede per la gestione e l'amministrazione dell'associazione.
2. La segreteria fa capo ad un responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo mediante delibera. Il responsabile della segreteria non deve essere necessariamente un socio dell'associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è inoltre autorizzato ad incaricare terzi esterni di fornire servizi amministrativi e di altro tipo.

### **Articolo 14**

#### **Scioglimento dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio associativo esistente sarà versato ai soci.

### **Articolo 15**

#### **Invalidità**

1. L'eventuale invalidità di singole disposizioni del presente Statuto non pregiudica le restanti disposizioni dello stesso. In particolare, l'associazione non si scioglie per l'invalidità di singole disposizioni.
2. I soci hanno l'obbligo di sostituire una disposizione invalida dello Statuto con una disposizione valida che serva lo oggetto sociale dell'associazione e lo scopo della disposizione invalida, per quanto legalmente possibile.

### **Articolo 16**

#### **Foro competente**

Il foro competente per tutte le controversie tra l'associazione e i soci, o tra i soci stessi, nella misura in cui riguardano gli interessi dell'associazione, è Monaco di Baviera.

La presente traduzione dello Statuto ha scopo puramente informativo e non è vincolante. Fa fede solo la versione tedesca dello Statuto.

Monaco di Baviera, li 30 marzo 2026



Mittelstandskreis Geschäftsstelle • Carl-Wery-Str. 34 • D-81739 München

Telefon: +49 89 4590-2021/-5191 • Fax: +49 89 4590-3791

[kontakt@mittelstandskreis.com](mailto:kontakt@mittelstandskreis.com) • [www.mittelstandskreis.com](http://www.mittelstandskreis.com)